



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia - c.f. 00209290352
Tel 0522.444111 - Fax 0522.444108
E-mail: info@mbox.provincia.re.it - Web: http://www.provincia.re.it

Alle Organizzazioni agricole:

- Confederazione Italiana Agricoltori
- Federazione Provinciale Coldiretti
- Unione Generale Coltivatori
- Confagricoltura Reggio Emilia

- All'ARPA sezione provinciale RE

- Ai Vigili Provinciali

- Al Corpo Forestale dello Stato

- Ai Raggruppamenti GEV

- All'Assessorato Agricoltura

della Regione Emilia-Romagna



LORO SEDI

OGGETTO - Autorizzazione allo spandimento agronomico invernale dei letami.

Si comunica che la Giunta Provinciale, con atto n. 347 dell'11 dicembre 2012, in forza degli articoli 17 e 39 del regolamento regionale n. 1/2011, ha deliberato:

1) di consentire lo spandimento invernale di letame bovino e ovicaprino, con contenuto di sostanza secca pari almeno al 20% ed assenza di percolati; nonché di ammendante compostato misto ed ammendante compostato verde con contenuto di azoto totale inferiore al 2,5% sul secco e di azoto minerale non superiore al 15% dell'azoto totale sulle coltivazioni con prevalenza di graminacee (*prati stabili e prati in rotazione con prevalenza di graminacee compresi anche i medicaì a fine ciclo che presentino la stessa prevalenza di graminacee*):

- per le zone non vulnerabili, durante tutto il periodo di divieto invernale;



PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Corso Garibaldi, 59 - 42100 Reggio Emilia - c.f. 00209290352
Tel 0522.459111 - Fax 0522.451676
E-mail: info@mbox.provincia.re.it - Web: <http://www.provincia.re.it>

- per le zone vulnerabili durante il periodo di divieto invernale, ad esclusione del periodo di divieto stabilito annualmente dalla Regione ai sensi della determinazione dirigenziale n. 15037 del 21 novembre 2012; per l'annata agraria in corso, dal 1° al 31 gennaio 2013.

2) di stabilire che lo spandimento di cui sopra dovrà effettuarsi secondo le modalità e limiti previsti dal regolamento regionale n. 1/2011; in particolare lo spandimento non è consentito su terreni saturi d'acqua.

Si raccomanda quindi l'osservanza delle disposizioni del regolamento regionale circa le modalità ed i limiti dello spandimento, in particolare le disposizioni di cui agli articoli 4 e 31.

Circa il requisito dei "terreni non saturi d'acqua" si ricorda che esso si verifica se la tabella "acqua nel suolo - deficit rispetto alla capacità di campo" del bollettino agrometeo settimanale di ARPA esprime valori positivi per la maggior parte del territorio provinciale.

Sarà quindi cura di ciascun agricoltore, con l'eventuale assistenza delle Organizzazioni in indirizzo, accertarsi della sussistenza del suddetto requisito prima di procedere allo spandimento.

Distinti saluti.

Il Responsabile della U.O. Tecnico -
Giuridica, AIA e Procedimenti Autorizzativi
(dott. Pietro Oleari)